

ciale (Art. 3 del Regolamento sulla disciplina dell'applicazione di canoni ridotti in favore di Enti ed Associazioni che svolgono attività di interesse collettivo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 16.09.96).

Art. 2) DURATA

La concessione ha inizio dal ed andrà a scadere improrogabilmente il con esclusione di qualsiasi forma di rinnovo tacito.

Il concessionario può recedere in qualsiasi momento dalla concessione, dandone avviso al Comune, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Art. 3) CANONE

Il canone annuo fissato in € , annui, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT, sarà corrisposto a rate mensili entro la data indicata sui bollettini di c/c postale inviati periodicamente dal Comune di Genova. In caso di mancato pagamento alla data di scadenza, sarà corrisposto sull'importo l'interesse legale, senza necessità per il Comune di costituire in mora il debitore.

Tale importo annuo è stato determinato in base alla riduzione del% del canone, con decisione della Commissione Centrale riunitasi in data , secondo quanto previsto dalla delibera-

zione del Consiglio Comunale n. 179/16.9.1996 e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 396/22.4.1999.

Art. 4) DEPOSITO CAUZIONALE

Il concessionario, a garanzia di adempimento delle obbligazioni assunte, ha versato in data, su conto c/c postale n. 3178 la somma di € (pari a tre mensilità del canone).

Tale cauzione sarà restituita solo a fine concessione, senza interessi, dopo la riconsegna del locale, la regolarizzazione dei conti ed il pagamento di ogni debito da parte del concessionario.

In caso di residui debiti il Comune avrà diritto a rivalersi sulla cauzione, incamerandola in tutto od in parte, previa semplice comunicazione al Concessionario.

Art. 5) SPESE ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario le spese del presente atto, quelle di registro, le spese afferenti le utenze ed ogni tributo facente carico al conduttore ed ogni altro onere fiscale, presente o futuro, afferente e consequenziale alla presente concessione, nonché le spese di amministrazione del locale stesso, che dovranno essere corrisposte in via preventiva e conguagliate in sede di consuntivo annuale.

In caso di mancato pagamento delle spese di amministrazione alla data di scadenza indicata sul bollettino di c/c postale, sarà applicato

sull'importo l'interesse legale in corso, senza necessità da parte del Comune di costituire in mora il debitore.

Art. 6) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il locale viene accettato nello stato in cui si trova e, quindi, il concessionario si obbliga ad assumere a propria cura e spese, senza per questo richiedere rimborsi ed indennizzi di sorta, e previa autorizzazione del Comune nella debita forma scritta, tutti gli interventi manutentori ordinari e straordinari dell'immobile stesso, ogni eventuale lavoro di riattamento, miglioramento o addizione, nonché gli oneri di qualunque natura gravanti sullo stesso. Restano escluse le spese per la ricostruzione dell'immobile, in caso di rovina anche parziale, nonché le spese per le opere straordinarie di rilevante entità.

In ogni caso il Comune al termine della concessione acquisisce le opere eseguite senza riconoscimento economico alcuno.

Tale clausola, di cui è presa particolare conoscenza, viene specificamente approvata e sottoscritta:

-

Il concessionario dovrà consentire in qualsiasi momento il libero accesso al locale da parte del personale comunale incaricato di eseguire ispezioni od altri interventi.

Il concessionario autorizza la Civica Amministrazione a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi alla presente concessione amministrativa.

Il concessionario si impegna altresì, conformemente al D.P.R. n. 412/1993 e successive modifiche, a far eseguire da una ditta qualificata la manutenzione ordinaria dell'impianto termico ogni anno e l'analisi dei fumi una volta ogni biennio con personale qualificato, annotando gli interventi sul libretto d'impianto, nonché ad inviare al Comune, anche tramite ditta di manutenzione i risultati dell'analisi dei fumi effettuata nel biennio di riferimento.

Viene inoltre fatto specifico divieto di utilizzare i locali in oggetto per attività di propaganda politica ovvero per attività svolte a favore di partiti politici e sindacati, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina dell'applicazione di canoni ridotti in favore di Enti ed Associazioni che svolgono attività di interesse collettivo, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 179/16.9.1996.

Art. 7) DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Genova, previa contestazione al concessionario, potrà dichiarare la decadenza della concessione per inadempimento degli obblighi previsti dal presente atto e, in particolare, nei seguenti casi:

- a) qualora intervengano fatti o situazioni che risultino modificative delle finalità dell'utilizzo dell'immobile e delle attività in esso espletate;
- b) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione dell'immobile;
- c) mancata corresponsione del canone, nella misura di tre mensilità;
- d) sub-concessione dell'immobile e/o cessione dell'atto di concessione;
- e) irregolarità nella gestione suscettibile di recare danno o pregiudizio al Comune, ove queste non siano eliminate nei modi e nei termini fissati dalla Civica Amministrazione;
- f) mancata comunicazione di variazione di denominazione e/o di sede legale del concessionario;

Il concessionario, entro il termine indicato dalla comunicazione delle contestazioni, ha facoltà di presentare le proprie deduzioni e giustificazioni.

La decadenza non ha luogo allorché, nel caso di mancata corresponsione del canone di cui alla lettera c), il concessionario entro il termine anzidetto provveda a saldare le somme dovute.

La morosità può essere sanata per non più di tre volte nel corso della durata della concessione. Ulteriori morosità, anche di importo inferiore a quanto previsto al punto c) del presente articolo, comporteranno la decadenza della concessione.

In caso di decadenza le opere e gli impianti eseguiti dal concessionario restano acquisiti dalla Civica Amministrazione, senza alcun compenso o rimborso.

Art. 8) REVOCA

La concessione sarà comunque revocabile per motivi di interesse pubblico in qualsiasi momento, in tutto o in parte, a giudizio discrezionale ed insindacabile della Civica Amministrazione, senza che il concessionario possa vantare diritti a compensi ed indennizzi di sorta.

Il concessionario riconosce che, trattandosi di concessione amministrativa, l'uso ed il godimento dell'immobile, l'eventuale suo sgombero sia durante la concessione che al momento della sua cessazione, saranno disciplinate dalle norme di diritto pubblico che regolano la materia.

Art. 9) RINNOVO CONTRATTUALE

La presente concessione non può essere rinnovata tacitamente.

L'eventuale rinnovo potrà essere accordato su richiesta del concessionario previa verifica della sussistenza delle condizioni per le quali il bene era stato concesso in uso ovvero alla verifica della necessità del Comune di riacquisire la disponibilità del bene per sopravvenute esigenze istituzionali.

Art. 10) DOMICILIO E CODICE FISCALE

Ai fini del presente atto la Civica Amministrazione elegge il proprio domicilio nel Palazzo Comunale di Via Garibaldi, n. 9 ed il concessionario

In

Alle parti sono attribuiti i seguenti numeri di Codice Fiscale:

– COMUNE DI GENOVA: 00856930102

– ASSOCIAZIONE

:

Art. 11) PERFEZIONAMENTO DELL'ATTO

La sottoscrizione del presente atto obbliga immediatamente il concessionario. Sarà vincolante per la Civica Amministrazione solo dopo l'approvazione dei superiori Organi deliberanti e tutori.

Il presente atto di concessione, inoltre, è sospensivamente condizionato all'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte della competente Soprintendenza ai sensi del vigente codice dei Beni Culturali, qualora per l'immobile sia dichiarata l'esistenza di interesse culturale

Letto, confermato e sottoscritto

p. IL COMUNE DI GENOVA

IL CONCESSIONARIO